

# FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE CERS SOLARE LODIGIANA

## REGOLAMENTO

approvato nel Consiglio di Amministrazione del 4 aprile 2025

### **Art. 1 – Finalità del regolamento**

1. In esecuzione a quanto previsto dalla Statuto, il presente Regolamento disciplina l'organizzazione della Fondazione ad integrazione delle disposizioni statutarie.

### **Art. 2 – Ambito di applicazione / oggetto**

1. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento vincolano i membri della Fondazione e gli Organi della Fondazione.

2. Ogni eventuale modifica al presente Regolamento dovrà essere approvata dal Consiglio di Amministrazione. Le modifiche al presente Regolamento avranno efficacia a far tempo dalla data della loro approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione. Restano comunque salve le disposizioni contenute nello Statuto.

### **Articolo 3 – Partecipazione e membri della Fondazione**

1. Come previsto dallo Statuto, i membri della Fondazione si dividono in Fondatori Promotori, Fondatori e Partecipanti.

2. I membri della Fondazione possono assumere la posizione di consumatori e/o produttori.

3. Ogni membro della Fondazione è tenuto ad indicare il punto/i punti di connessione alla rete di distribuzione dell'energia, in modo da definire di conseguenza la cabina/le cabine primaria di riferimento.

4. La partecipazione alla Fondazione è aperta e volontaria, a condizione che, per le imprese private, siano qualificabili come PMI e che la partecipazione alla Fondazione, in qualità di comunità di energia rinnovabile, non costituisca l'attività commerciale e/o industriale principale.

5. La partecipazione alla Fondazione garantisce il mantenimento dei diritti di cliente finale, inclusa la libertà di scegliere il proprio fornitore di energia.

### **Art. 4 – Fondatori Promotori**

1. Sono Fondatori Promotori coloro che hanno dato avvio al progetto di costituzione della Fondazione e hanno sottoscritto l'atto costitutivo in data 31 gennaio 2025, conferendo nel Fondo di dotazione le somme previste dall'art. 22, comma 4 del D. Lgs. n. 117/17 ai fini della costituzione della Fondazione e al conseguimento della personalità giuridica:

- Comune di Lodi
- Provincia di Lodi
- Comune di Zelo Buon Persico
- Comune di Salerano sul Lambro
- Comune di Orio Litta

- Comune di Casaletto Lodigiano
- Comune di Lodivecchio
- Comune di Ospedaletto Lodigiano
- Comune di Corte Palasio
- Società Cooperativa Sociale il Mosaico Servizi ETS
- Fondazione Casa della Comunità

### **Art. 5 – Fondatori**

1. Possono inoltre divenire Fondatori tutti i soggetti che, avendo i requisiti stabiliti dalle norme di attuazione dell'art. 22 della Direttiva 2018/2001, ivi compresi l'art. 42bis, DL 162/2019 e il D.Lgs. 199/2021 e le relative disposizioni applicative, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscano al Fondo di Gestione con una quota di almeno € 1000 ovvero mediante l'attribuzione di beni materiali o immateriali almeno di pari valore, da conferire una tantum una volta deliberata la formale ammissione da parte del Consiglio di amministrazione.

2. Per i Comuni la quota di adesione è differenziata in proporzione al numero di abitanti:

- a) per Comuni con popolazione inferiore a 5000 ab: 1.000€
- b) per Comuni con popolazione da 5000 a 10.000 ab: 2.000€
- c) per Comuni con popolazione superiore a 10.000 ab: 4.000€

### **Art. 6 – Partecipanti**

1. Possono ottenere la qualifica di "Partecipanti" i soggetti che, avendo i requisiti stabiliti dalle norme di attuazione dell'art. 22 della Direttiva 2018/2001, del D. Lgs. 199/2021 e relative disposizioni applicative, contribuiscono alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi e contribuiscano al Fondo di Gestione con una quota di almeno 25 €, da conferire una tantum una volta deliberata la formale ammissione da parte del Consiglio di amministrazione.

2. Possono far parte della Fondazione tutti i consumatori, in particolare i clienti domestici, compresi quelli appartenenti a famiglie a basso reddito o vulnerabili, e i produttori di energia che abbiano requisiti previsti dalle norme di attuazione dell'art. 22 della Direttiva 2018/2001, ivi compresi il D.lgs. 199/2021 e le relative disposizioni applicative, per essere membri della Comunità Energetica Rinnovabile.

3. I Partecipanti possono altresì contribuire alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi mediante volontari contributi in denaro, annuali o pluriennali o con l'attribuzione di diritti reali, beni materiali o immateriali, ovvero con un'attività, anche professionale.

### **Art. 7 – Procedura di ammissione**

1. Chiunque voglia partecipare alla Fondazione successivamente alla costituzione della stessa deve:

- a) avere i requisiti previsti dallo Statuto per divenire Fondatori o Partecipanti;
- b) presentare domanda scritta indirizzata alla Fondazione, anche a mezzo posta elettronica o altri supporti informatici, compilando il modulo di adesione, reso disponibile sul sito della Fondazione o inviato su richiesta;

- c) dichiarare di accettare le norme dello Statuto e dei regolamenti adottati e adottandi, e di impegnarsi ad osservare le norme statutarie, i regolamenti e le determinazioni degli organi della Fondazione;
- d) dichiarare la Configurazione in cui intende entrare, se già esistente, fermo restando che la scelta dovrà avvenire in conformità al relativo Regolamento. In mancanza di indicazioni, ovvero qualora la Configurazione non sia ancora stata creata, il Consiglio di Amministrazione provvederà ad assegnare il richiedente alla Configurazione di appartenenza sulla base del Regolamento, ovvero ad istituire la relativa Configurazione;
- e) dichiarare se intende ricevere o se intende rinunciare alla quota di incentivi che sarebbe spettante, per destinarla alle attività della Fondazione;
- f) dare mandato alla Fondazione per la gestione della Comunità Energetica Rinnovabile, secondo quanto previsto dall'art. 3.4, lett. e) del Testo integrato autoconsumo diffuso (TIAD), individuandola quale delegata responsabile del riparto dell'energia condivisa e demandandole la gestione delle partite di incasso e pagamento verso il GSE e i venditori ai sensi dell'Articolo 32 del D. Lgs 199/2021;
- g) (per i membri Produttori) impegnarsi a mettere a disposizione l'impianto alla Comunità e ad esercirlo nel rispetto degli accordi definiti con la Comunità per le finalità della Comunità medesima e nel rispetto di quanto previsto dalle norme di riferimento, impegnandosi altresì a formalizzare tale impegno in un accordo con la Comunità conforme ai requisiti richiesti dal GSE e alle condizioni previste da apposito Regolamento adottato dal Consiglio di Amministrazione;
- h) fornire i dati necessari per l'attività della Fondazione, come stabiliti dal Regolamento.

2. Alla domanda di ammissione dovranno essere allegati:

- a) copia della carta di identità della persona fisica richiedente l'ammissione o del legale rappresentante della persona giuridica richiedente;
- b) (nel caso di persone giuridiche) copia della deliberazione dell'organo amministrativo competente con cui si autorizza e dispone l'ingresso del soggetto richiedente nella Fondazione;
- c) (per i membri Produttori) copia dell'accordo con la Fondazione, finalizzato a mettere a disposizione della stessa gli impianti di produzione. L'accordo deve essere conforme con i requisiti richiesti dal GSE e con le condizioni previste da apposito Regolamento adottato dal Consiglio di Amministrazione. Ai fini della messa a disposizione, gli impianti di produzione devono essere conformi a quanto previsto dalle regole operative adottate dal GSE di cui all'Allegato 1 al Decreto Direttoriale del MASE n. 22 del 23.02.2024, ss.mm.ii.;
- d) (per i membri Produttori) dichiarazione di aver ottenuto l'autorizzazione, ovvero di aver presentato richiesta di autorizzazione per l'allaccio dell'impianto di produzione dell'energia elettrica rinnovabile, comprensiva della data di richiesta/ottenimento;

- e) copia del mandato per la costituzione e gestione della/e Configurazione/i, secondo quanto previsto dall'art. 3.4, lett. e) del TIAD e per l'accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso, conforme ai contenuti minimi fissati dal GSE;
- f) (nel caso di persone fisiche) laddove il richiedente intenda avvalersi del criterio di priorità di cui all'art. 8, il richiedente potrà allegare copia dell'ultima certificazione ISEE;
- g) (nel caso di persone giuridiche) laddove rilevante ai fini del requisito di priorità di cui al successivo articolo 8 dichiarazione di iscrizione al Registro Unico degli Enti del Terzo Settore, corredata dalla copia dello Statuto e dal certificato di iscrizione.

3. Il modello di domanda di ammissione è definito dal Consiglio di Amministrazione. Il modello di domanda di ammissione ed i relativi allegati di cui al comma 2) sono resi disponibili sul sito della Fondazione o inviati su richiesta.

4. Ricevuta la domanda di ammissione il Consiglio di Amministrazione potrà richiedere integrazioni al soggetto richiedente.

5. I Comuni appartenenti alla Provincia di Lodi hanno diritto inappellabile, non soggetto a delibera di ammissione, di ingresso come Fondatori.

6. Gli altri soggetti sono ammessi come Fondatori con delibera inappellabile adottata con il voto favorevole della maggioranza del Consiglio di amministrazione.

7. La valutazione dei Fondatori Promotori e del Consiglio di Amministrazione è fondata sui requisiti richiesti per la partecipazione alla Fondazione e su quanto necessario a garantire l'effettività dell'azione della comunità energetica rinnovabile nel fornire benefici ambientali, economici o sociali, secondo quanto previsto al successivo Articolo 8.

8. L'ammissione alla Fondazione, fermo restando il diritto di recesso secondo quanto previsto dall'art. 15 dello Statuto, è a tempo indeterminato.

9. I Fondatori e i Partecipanti possono essere esclusi secondo quanto previsto dall'art. 16 dello Statuto per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dello Statuto stesso.

10. Il Consiglio di Amministrazione, nel valutare l'ammissione di nuovi membri, segue l'ordine temporale di presentazione delle domande.

## **Art. 8 – Destinazione dei benefici**

1. In conformità a quanto previsto dall'art. 9 dello Statuto, gli incentivi derivanti dalla condivisione dell'energia pagati alla Fondazione, saranno prioritariamente destinati alla copertura dei costi di gestione della Fondazione. A tale copertura le configurazioni concorrono in misura proporzionale all'energia condivisa.

2. La quota rimanente viene destinata come segue:

- a) al massimo il 40% ai Membri produttori, in base al contributo della produzione dell'impianto alla condivisione; decurtato al 20% in caso di contributi in conto capitale nella misura massima del 40%;
- b) almeno il 30% ai Membri consumatori;
- c) almeno il 30% al Fondo Sociale, il cui uso è definito dai Comitati di Configurazione.

3. Su proposta motivata dei Comitati, rilasciata conformemente all'art. 24 dello Statuto, è possibile ridefinire la destinazione della quota rimanente all'interno di ciascuna configurazione, nel rispetto dei limiti del precedente comma;
4. La Fondazione assicura che l'eventuale importo della Tariffa premio eccedentario, rispetto a quello determinato in applicazione del valore soglia di quota energia condivisa di cui all'Allegato del DM n.414 del 07/12/2023 (la c.d. "Quota Eccedentaria"), sia destinato ai soli consumatori diversi dalle imprese e/o utilizzato per finalità sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti per la condivisione.
5. Resta in ogni caso inteso che, nel caso in cui i Benefici non siano sufficienti a coprire i costi di gestione, assicurando il rispetto della destinazione della Quota Eccedentaria, i costi di gestione dovranno essere pagati utilizzando le altre risorse economiche di cui all'art. 7 dello Statuto.

### **Art 9 – Definizione dei progetti di natura sociale**

1. I Comitati di Configurazione si riuniscono almeno biennale per rilasciare pareri vincolanti in merito alla destinazione della quota di tariffa premio riservata a finalità sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti per la condivisione.
2. Tali pareri vengono adottati dal Consiglio di Amministrazione nella prima delibera utile afferente la materia.
3. Nell'elaborazione di tali pareri i Comitati di Configurazione tengono presente gli scopi della Fondazione, con particolare riferimento al contrasto della povertà energetica e possono promuovere, a titolo non esaustivo, i seguenti interventi di natura sociale:
  - a) ripartizione del Fondo Sociale tra i consumatori vulnerabili come definiti dall'Art. 2 comma 52 della Direttiva UE 2023/1791 del 13 settembre 2023 sull'efficienza energetica;
  - b) progetti di contrasto alla povertà energetica che prevedano un sostegno al reddito o altre soluzioni innovative al problema della volubilità della spesa energetica, potenzialmente in collaborazione con gli enti preposti, sia privati che pubblici;
  - c) corsi e sportelli di consulenza rivolti agli associati per aumentare la consapevolezza sui propri consumi energetici, la comprensione della bolletta energetica, la scelta del fornitore di energia rinnovabile;
  - d) programmi di sensibilizzazione e responsabilizzazione verso la transizione energetica e l'adozione di comportamenti e consumi, sia individuali che collettivi, coerenti con la produzione diffusa da fonti rinnovabili garantendo, formando e rafforzando il senso di appartenenza a un insieme di Comunità;
  - e) piantumazione di nuovi alberi e attività di selvicoltura urbana;
  - f) acquisto collettivo di beni e servizi a beneficio degli associati, quali servizi di bike o car sharing per una mobilità più sostenibile; tecnologie per l'elettrificazione (es: colonnine di ricarica condivise, pannelli FV, elettrodomestici ad alta efficienza); servizi per la manutenzione degli impianti domestici; servizi hardware/software per il monitoraggio dei consumi finali (es: smart meters) e l'efficientamento energetico.

## **Articolo 10 - Configurazioni**

1. I Fondatori, i Fondatori Promotori e i Partecipanti (i “Membri della Fondazione”) sono suddivisi in categorie in ragione della partecipazione alle diverse configurazioni costituite ai sensi del D.Lgs. n. 199/2021, del DM 414 del 7.12.2023, dalla Delibera ARERA 727/2022, dalla D.D. del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica del 23 febbraio 2024, n. 22 e delle relative disposizioni attuative (c.d. “Configurazioni”), secondo quanto previsto dall’art. 24 dello Statuto.
2. In particolare, i Membri della Fondazione sono suddivisi a seconda dell’appartenenza alla Cabina Primaria di riferimento, secondo la mappa disponibile sul sito del Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A. al momento dell’ingresso del singolo Membro.
3. La Configurazione di appartenenza di ciascun Membro della Fondazione è determinata a seconda della Cabina Primaria cui è connesso (i) il punto di connessione bidirezionale (contemporaneamente di immissione e di prelievo) ovvero (ii) il punto di connessione in prelievo ovvero (iii) il punto di connessione in immissione puro, di cui è titolare ciascun Membro della Fondazione, ovvero (iv) nel caso in cui il Membro della Fondazione non sia titolare di un punto di connessione, dal luogo della residenza, del domicilio, della dimora o della sede del Membro della Fondazione.
4. Le singole Configurazioni sono istituite con delibera del Consiglio di Amministrazione ed i rispettivi Comitati di Configurazione vengono istituiti solo in presenza di almeno un membro produttore collocato nel territorio sotteso dalla cabina primaria a cui fa riferimento la Configurazione.
5. Fermo restando che i Membri della Fondazione possono appartenere ad una sola categoria rappresentativa della Configurazione, nel caso in cui i Membri della Fondazione siano titolari di più punti di connessione, connessi a diverse Cabine Primarie, al momento dell’adesione il Membro potrà scegliere la categoria di appartenenza ovvero, in difetto di scelta, sarà assegnato dal Consiglio di Amministrazione alla categoria corrispondente alla Cabina Primaria in cui è titolare di più punti di connessione.
6. Resta inteso che, su richiesta dei Membri della Fondazione, è facoltà del Consiglio di Amministrazione costituire più Configurazioni sottese alla medesima Cabina Primaria.
7. Con cadenza almeno biennale a partire dal 4/04/2025, il Consiglio di Amministrazione aggiornerà la composizione delle Configurazioni, tenendo conto delle modifiche dell’ambito territoriale delle Cabine Primarie secondo quanto previsto dalla Delibera ARERA 727/2022 ss.mm.ii.

## **Art. 11 – Produttori Terzi**

1. Ai sensi dei Decreti Attuativi del D.Lgs. 199/2021, la Fondazione può stipulare accordi con produttori terzi (“Produttori Terzi”), per la messa a disposizione di energia destinata all’autoconsumo. L’accordo deve essere conforme ai requisiti richiesti dal GSE. I Produttori Terzi non entrano a far parte della Fondazione.
2. I Produttori Terzi possono essere grandi imprese e possono svolgere come attività commerciale o professionale principale la produzione e scambio dell’energia elettrica.
3. Gli impianti di produzione dei Produttori Terzi devono essere conformi a quanto previsto dalle regole operative adottate dal GSE di cui all’Allegato 1 al Decreto Direttoriale del MASE n. 22 del 23.02.2024, ss.mm.ii..

4. Oltre alla sottoscrizione dell'accordo, il Produttore Terzo deve conferire alla Fondazione apposito mandato affinché l'impianto rilevi nell'ambito della configurazione.
5. Il modello di accordo conforme al presente Articolo, è adottato dal Consiglio di Amministrazione ed è reso disponibile sul sito della Fondazione o inviato su richiesta.